

REGOLAMENTO (CE) N. 101/98 DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 1998****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione ⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1978/97 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 9 gennaio 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 7.